

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 555 del 30/06/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE ATTIVA CON CASAMEDICA S.R.L. PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI UROLOGIA DA PARTE DELLA U.O.C. UROLOGIA

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA SILVIA
Il Funzionario istruttore: CASSANELLI BARBARA

Fascicolo n. 21 - 0 Anno 2022
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: SI
Con oneri: NO

PREMESSO che con nota e-mail in data 1 aprile 2022, prot. n. 10674, conservata in atti, CasaMedica S.r.l. – struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN – ha chiesto di poter stipulare una convenzione per prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia da parte della U.O.C. Urologia;

CONSIDERATO che il Direttore della U.O.C. Urologia, dott. Paolo Viganò, il Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche, dott. Mauro Longoni e il Direttore Medico f.f. del P.O. Edoardo Bassini hanno espresso parere favorevole alla stipula della predetta convenzione, fornendo le opportune motivazioni (conservati in atti);

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, conservati in atti, in merito alla stipula della convenzione di cui trattasi;

VISTA la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

RILEVATO che l'attività richiesta:

- *Oggetto*: visite e prestazioni ambulatoriali nell'ambito di urologia;
- *U.O.C. interessata*: Urologia;
- *Durata*: dal 1 luglio 2022 al 31 gennaio 2023;
- *Introito presunto per il periodo di interesse*: Euro 7.000,00;
- *Accessi e compensi*: riportati nella convenzione;

potrà essere prestata dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla U.O.C. Urologia, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni, previo rinnovo della convenzione stessa;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che all'art. 15-quinquies, comma 2, lett. c) disciplina le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti prevedendo la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevede che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" che, all'art. 8, disciplina "l'Attività aziendale a pagamento"; in particolare, il comma 1 prevede che: "L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria"; il comma 2: "L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro;
- il C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità:
 - art. 24 "Orario di lavoro dei dirigenti";
 - art. 114 "Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti";
 - art. 115 "Tipologie di attività libero professionali intramuraria";
 - art. 117 "Altre attività a pagamento";

RIBADITO che le attività contemplate dalla convenzione:

- saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
- dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive

93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

- verranno svolte dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

DATO ATTO che l'introito presunto riferito a 7 mesi, ammontante a Euro 7.000,00, verrà annotato in contabilità generale ai conti del bilancio come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

RICORDATO che l'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità, prevede che i compensi per l'attività di consulenza di cui trattasi siano ripartiti secondo le modalità indicate dal vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione;

VISTO il testo di Convenzione allo scopo predisposto e condiviso a mezzo e-mail con il contraente, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare la stipula della convenzione con CasaMedica S.r.l., dal 1 luglio 2022 fino al 31 gennaio 2023, alle condizioni sopracitate, quale attività prevista dal C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (art. 117), nelle more di una revisione complessiva dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi e dell'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, (C.C.N.L. sopra richiamato), che dovrà stabilire quanto previsto dal comma 8 dell'art. 117 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

PRECISATO che i calcoli relativi alla determinazione dei compensi, da attribuire ai Dirigenti Medici interessati per l'attività svolta nell'ambito della convenzione in esame e dell'IRAP, saranno eseguiti a cura della U.O.S. Bilancio e Rendicontazione; posto che i relativi introiti non sono allo stato quantificabili, in via indicativa si annota ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile, la somma di Euro 7.000,00 per il periodo di 7 mesi;

RITENUTO di incaricare:

- il Direttore della U.O.C. Urologia, dott. Paolo Viganò, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;

- il Direttore Medico f.f. del P.O. Edoardo Bassini di vigilare – di concerto con il Direttore della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

ATTESO che il presente provvedimento comporta un introito presunto pari a Euro 7.000,00 come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

- di autorizzare la stipula della convenzione attiva con CasaMedica S.r.l. - struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia da parte della U.O.C. Urologia, allegato al presente provvedimento (Allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale, con validità dal 1 luglio 2022 al 31 gennaio 2023, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;
- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione sopra descritta;
- di evidenziare che le prestazioni previste dalla convenzione:
 - dovranno essere rese al di fuori dell'orario di servizio, a rotazione, da parte dei Dirigenti Medici della U.O.C. interessata con rapporto di lavoro esclusivo;
 - non dovranno in alcun modo compromettere le attività istituzionali e dovranno consentire il rispetto delle disposizioni in tema di orario di lavoro e di obbligo di riposo, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e all'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
- di incaricare il Direttore della U.O.C. Urologia, dott. Paolo Viganò, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C..;
- di incaricare il Direttore Medico f.f. del P.O. Edoardo Bassini di vigilare – di concerto con il Direttore della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;
- di precisare che gli introiti, calcolati pari a presunti Euro 7.000,00 saranno annotati ai conti del bilancio come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 593 del 27/06/2022

OGGETTO: CONVENZIONE ATTIVA CON CASAMEDICA S.R.L. PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI UROLOGIA DA PARTE DELLA U.O.C. UROLOGIA

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 27/06/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Eco	850500223	IRAP - alp 8,5%	San	72,86	2023	01/01/2023	31/01/2023
Eco	850500223	IRAP - alp 8,5%	San	437,14	2022	01/07/2022	31/12/2022
Eco	432500230	ALP - convenzioni	San	1.000,00	2023	01/01/2023	31/01/2023
Eco	432500230	ALP - convenzioni	San	6.000,00	2022	01/07/2022	31/12/2022
Eco	630500006	ALP - Consulenze (ex art. 55, c. 1lett c)	San	814,29	2023	01/01/2023	31/01/2023
Eco	630500006	ALP - Consulenze (ex art. 55, c. 1lett c)	San	4.885,71	2022	01/07/2022	31/12/2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 555 / 2022 DEL 30/06/2022

OGGETTO: Convenzione attiva con CasaMedica S.r.l. per prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia da parte della U.O.C. Urologia

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 30/06/2022 al giorno 18/07/2022.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

Convenzione con CasaMedica S.r.l. per prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia da parte della U.O.C. Urologia

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, che con deliberazione n. 169 del 22.02.2022 delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Dirigente Amministrativo della U.O.C. Affari Generali e Legali, dott.ssa Fiona Silvia Brera,

E

CasaMedica S.r.l. - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - (appresso denominata "Contraente") con sede in Bergamo, via Gabriele Camozzi 77 (P.IVA e C.F. 04104970167), in persona del dott. Francesco Saettini in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO

- che il Contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter usufruire di prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia tramite la U.O.C. Urologia;
- che l'Azienda ha autorizzato la stipula della presente convenzione

con deliberazione in data _____ n. _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di urologia a favore del Contraente a mezzo della U.O.C. Urologia.

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si precisa che le prestazioni specialistiche saranno erogate dai Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla sopracitata U.O.C., al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Direttore della U.O.C. interessata.

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio - presso la struttura del Contraente sita in via Gabriele Camozzi 77 - Bergamo - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale.

Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei dirigenti medici.

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 luglio 2022 e resterà in

vigore fino al 31 gennaio 2023.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Contraente, inoltrando opportuna richiesta scritta alla U.O.C. Affari Generali e Legali - Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O.C. entro 60 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 3 - Prestazioni - compensi - accessi

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali in argomento avverranno mediante **n. 1 accesso settimanale** della durata di **n. 4 ore circa ad accesso**. Il Contraente, a compenso delle attività professionali prestate, riconoscerà all'ASST Nord Milano i seguenti compensi:

- 1. visita urologica/generale** **Euro**
97,50

2.	visita urologica/generale di controllo	Euro
	78,00	
3.	visita andrologica	Euro
	97,50	
4.	visita andrologica di controllo	Euro
	78,00	
5.	ecografia prostatica transrettale	Euro
	66,00	
6.	Ecodoppler scrotale	Euro
	66,00	
7.	Ecodoppler penieno basale	Euro
	66,00	
8.	Ecodoppler penieno dinamico	
	Euro 99,00	

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda che effettua le prestazioni.

Art. 4 - Rendicontazione - fatturazione

Il Contraente, a cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse, invierà - all'indirizzo mail conv.attive@asst-nordmilano.it - un prospetto (redatto secondo schema tipo -

allegato n. 1 alla presente convenzione) riportante: il nominativo del Dirigente Medico, la data e l'orario in cui le prestazioni sono state effettuate, il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate. Il prospetto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni in argomento, a conferma delle stesse.

L'Azienda, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetterà fattura nei confronti del Contraente, che provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa mediante piattaforma PagoPA.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale. L'Azienda provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e ad erogare i compensi di spettanza dei professionisti subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Contraente.

Art. 5 - Assicurazioni

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

Art. 6 - Tutela della Salute del Lavoratore

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le

disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda.

Art. 7 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 8 - Riservatezza - trattamento dati

I Dirigenti Medici interessati si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/03 laddove applicabile).

Ai sensi della normativa sopra citata, il Contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Nella fattispecie, per l'accesso e l'elaborazione delle informazioni riguardanti gli utenti dei servizi del Contraente, i Dirigenti Medici agiranno in qualità di persone autorizzate dallo stesso al trattamento dei dati personali, seguendo

le istruzioni ed i regolamenti appositamente predisposti. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si danno reciprocamente atto di dover procedere, in esecuzione del contratto ed in qualità di Titolari del Trattamento, al trattamento dei dati personali dei propri referenti e del relativo personale e di rispettare, per quanto di reciproca competenza, la citata vigente normativa in materia.

Art. 9 - Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sul sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nei suddetti documenti da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Clausola Risolutiva e Recesso

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione, quest'ultima si intenderà risolta, nei

seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora il Contraente, per qualsiasi motivo, perda i requisiti di autorizzazione sanitaria, oppure contravvenga al divieto di remunerazione diretta del personale messo a disposizione dall'Azienda;
- qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale;
- qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi dei Dirigenti medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O.C. interessata.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 11 - Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n.19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 - Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sesto San Giovanni, _____

per ASST Nord Milano

Il Dirigente Amministrativo U.O.C. Affari Generali e Legali

su delega del Direttore Generale -

deliberazione n. 169 del 22.02.2022

(dott.ssa Fiona Silvia Brera)

per il Contraente

Casa Medica S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(dott. Francesco Saettini)

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., specificamente approvo gli artt. 4, 5,

9, 10, 11 e 13

Casa Medica S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(dott. Francesco Saettini)

Spett.le ASST Nord Milano
 Viale Matteotti n. 83,
 Sesto San Giovanni – 20099 (MI)

c.a.: conv.attive@asst-nordmilano.it

DATA _____

OGGETTO: accessi effettuati nel mese di _____ anno _____
 dalla/dal dr.ssa/dr. _____ (Nome e Cognome)*.

Si trasmette di seguito l'elenco delle prestazioni effettuate come da oggetto:

DATA	ORARIO ATTIVITA' **			DESCRIZIONE PRESTAZIONE	TARIFFA UNITARIA	IMPORTO TOTALE
	DALLE ORE	ALLE ORE	TOT. ORE			
TOTALE						

Firma del Dirigente Medico
 dell'ASST Nord Milano per convalida

Timbro e firma della Struttura
 per la validazione

=====

=====

*N.B.: Le informazioni riportate nel presente modulo devono riguardare le prestazioni effettuate da un singolo medico.

**N.B.: Indicare l'esatto orario di inizio e di fine attività giornaliera svolta dal medico presso la struttura, non l'orario di prenotazione della prestazione.

=====